

02091-22



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
originario, per finalità e  
gli atti concernenti l'istituto  
a norma dell'art. 52  
della legge del 24/11/2021:  
 in ogni suo esemplare  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da

Stefano Mogini

- Presidente -

Sent. n. sez. 1363

Massimo Ricciarelli

UP - 24/11/2021

Angelo Capozzi

R.G.N. 22357/2021

Martino Rosati

Fabrizio D'Arcangelo

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 28/01/2021 emessa dalla Corte di appello di Bari

visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

lette le richieste dell'avv. (omissis), difensore dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza, appellata dall'imputato, emessa in data 5 marzo 2019 dal

Jc

Tribunale di Trani nei confronti di (omissis) condannandolo al pagamento delle ulteriori spese processuali.

Il (omissis) è imputato dei delitti, commessi in danno della moglie, di cui agli artt. 81, 610 cod. pen., accertati in (omissis) sino al 30 luglio 2012 (capo a), di cui all'art. 572 cod. pen., accertato in (omissis) sino al 3 ottobre 2013 (capo b), e di cui agli artt. 582-585, in relazione all'art. 577, secondo comma, cod. pen., accertato in (omissis) il 3 ottobre 2013 (capo c).

2. L'avv. (omissis), difensore del (omissis) ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente censura l'erronea applicazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., dell'art. 83, comma 9, D.L. 17.3.2018, n. 18 in relazione al delitto di violenza privata contestato al capo a) e la violazione dell'obbligo di immediata dichiarazione della causa di estinzione del reato di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Rileva il ricorrente che il reato, contestato come commesso sino al 30 luglio 2012, essendo sottoposto al termine di prescrizione massimo di sette anni e mezzo, si sarebbe prescritto il 30 gennaio 2020, ma sarebbero intervenuti periodi di sospensione della prescrizione, correttamente individuati nella sentenza impugnata, per complessivi undici mesi e diciannove giorni.

Il delitto di cui all'art. 610 cod. pen. contestato al capo a), pertanto, al 28 gennaio 2021, data dell'udienza di celebrazione del giudizio di appello, sarebbe risultato già prescritto, essendosi la causa estintiva perfezionata il precedente 18 gennaio 2021.

La Corte di appello di Bari, tuttavia, aveva ritenuto il delitto non ancora prescritto, ritenendo applicabile nella specie il disposto dell'art. 83, comma 9, D.L. 17.3.2018, n. 18, in quanto si sarebbe verificata una effettiva stasi nella celebrazione del giudizio di appello a causa delle misure adottate dal legislatore per arginare la pandemia; in particolare nella sentenza impugnata si rileva che «come risulta dalla copertina del fascicolo, l'udienza era stata fissata dalla Presidente di sezione per il 25/05/2020 – V. annotazione della prima udienza con firma del Presidente- e poi evidentemente rifissata per l'emergenza sanitaria per la data del 26/11/2020 punto sicché va computato anche il termine di legge di sospensione sino al 30/06/2020».

Ad avviso del ricorrente, tuttavia, non sarebbe stato emesso alcun decreto di citazione a giudizio per la data indicata sulla copertina del fascicolo e, dunque, il computo, ai fini prescrizionali, del termine di sospensione *ex lege* sino al 30 giugno 2020, sarebbe illegittimo.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'omessa motivazione in ordine alla declaratoria della prescrizione del reato anche riguardo alle ulteriori imputazioni di cui ai capi b) e c).

Deduce, infatti, il ricorrente di aver trasmesso alla Corte di appello, ai sensi dell'art. 23 del d.L. n. 149 del 2020, a mezzo posta elettronica certificata proprie note difensive scritte nelle quali aveva eccepito l'intervenuta prescrizione per i delitti di maltrattamenti e lesioni personali; tuttavia la Corte d'appello avrebbe completamente ignorato il tema e, dunque, sarebbe integrato il vizio di carenza assoluta di motivazione che imporrebbe l'annullamento con rinvio del provvedimento.

La parte lesa, infatti, nel controesame reso all'udienza del 6 ottobre 2016, avrebbe affermato che le condotte integranti i maltrattamenti si sarebbero esaurite al 30 gennaio 2010, con l'allontanamento dell'imputato dalla casa coniugale, e non in data 30 luglio 2012, come indicato nell'imputazione.

Le condotte denunciate nella querela del 3 ottobre 2013 legittimerebbero, inoltre, una contestazione del delitto di minaccia, punito con la sola pena pecuniaria, e non già di lesioni personali aggravate, punito con la reclusione.

Anche per i residui delitti di maltrattamenti e di lesioni aggravate, contestati rispettivamente ai capi b) e c) dell'imputazione, dunque, la prescrizione si sarebbero già perfezionata all'atto della pronuncia della sentenza di secondo grado.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020.

Con requisitoria e conclusioni scritte del 25 novembre 2021 il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Con memoria depositata in data 8 novembre la difesa ha ribadito le proprie censure, chiedendo l'accoglimento del ricorso.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., dell'art. 83, comma 9, D.L. 17.3.2018, n. 18 in relazione al delitto di violenza privata contestato al capo a) e la violazione dell'obbligo di immediata dichiarazione della causa di estinzione del reato di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

### 3. Il motivo è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno sancito, che, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432).

Per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella "prima fase" dell'emergenza (periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020) si applica per intero la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni, ma non anche la disciplina della sospensione di cui al comma 9 del citato art. 83, dettata per la seconda fase dell'emergenza (periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020), che concerne i soli procedimenti, rinviati d'ufficio, per i quali l'udienza fosse già stata fissata in tale successivo periodo.

Le Sezioni Unite di questa Corte, in ragione della necessità di realizzare un ragionevole bilanciamento tra le misure introdotte per contenere l'impatto dell'emergenza pandemica ed il sacrificio dei diritti individuali in materia penale, anche secondo quanto indicato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 278 del 2020, hanno, infatti, escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art. 83, comma 9, d.l. n. 18 del 2020, presuppone che «il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia».

La Corte di appello di Bari, richiamandosi a questi principi, ha escluso la prescrizione del delitto di violenza privata contestato al capo a), rilevando che l'udienza di trattazione del giudizio di appello era stata fissata dal Presidente della sezione, con annotazione a propria firma apposta sulla copertina del fascicolo, per il 25 maggio 2020 e che tale udienza non si era potuta celebrare a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia in corso.

Ritiene, tuttavia, la Corte che l'annotazione della data di udienza sulla copertina del fascicolo da parte del Presidente di Sezione non può validamente surrogare l'emissione del decreto di citazione a giudizio di cui all'art. 601 cod. proc. pen. nella fissazione del giudizio di appello.

Non essendo, dunque, stata fissata alcun udienza per la celebrazione dell'appello del <sup>(omissis)</sup> nell'intervallo temporale considerato dall'art. 83, comma

9, D.L. 17.3.2018, n. 18, non si é verificata alcuna effettiva stasi del giudizio di appello a causa delle misure adottate per arginare la pandemia.

Non può, pertanto, ritenersi ritualmente operante nella specie il periodo di sospensione della prescrizione previsto dall'art. 83, comma 9, D.L. 17.3.2018, n. 18 e, dunque, il reato di violenza personale deve ritenersi prescritto prima della pronuncia della sentenza della Corte di appello di Bari.

4. Con il secondo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla declaratoria della prescrizione del reato anche riguardo alle ulteriori imputazioni di cui ai capi b) e c).

Deduce, infatti, il ricorrente di aver trasmesso, ai sensi dell'art. 23 del d.L. n. 149 del 2020, a mezzo pec proprie note difensive scritte nelle quali avrebbe eccepito l'intervenuta prescrizione per i diritti di maltrattamenti e lesioni personali.

La parte lesa, del resto, nel controesame reso all'udienza avrebbe affermato che le condotte integranti i maltrattamenti si sarebbero esaurite al 30 gennaio 2010, con l'allontanamento dell'imputato dalla casa coniugale, e le condotte denunciate nella querela del 3 ottobre 2013 (data riportata nell'imputazione) al più, legittimerebbero, una contestazione del delitto di minaccia, punita con la sola pena pecuniaria e, dunque, assoggettata a un termine di prescrizione inferiore.

Tuttavia la Corte d'appello avrebbe completamente ignorato il tema e, dunque, sarebbe integrato il vizio di carenza assoluta di motivazione che imporrebbe l'annullamento con rinvio del provvedimento.

Rileva il ricorrente che la Corte di Cassazione potrebbe, a norma del primo comma dell'art. 129 cod. pen., autonomamente verificare le ragioni che fondano la richiesta di declaratoria di estinzione per prescrizione, che si sarebbe realizzata ben prima dell'udienza del 28 gennaio 2021.

5. Il motivo si rivela manifestamente infondato.

Nella sentenza impugnata non è ravvisabile alcuna omissione di motivazione sul punto, in quanto la Corte di appello di Bari si è implicitamente pronunciata sulla censura proposta dalla difesa, ritenendo corretta l'indicazione del *tempus commissi delicti* con riferimento al delitto di maltrattamenti in famiglia contestato al capo b) e corretta la qualificazione del delitto di lesioni aggravate contestate al capo c).

La Corte di appello, infatti, ha ritenuto comprovato il delitto di maltrattamenti in famiglia in ragione di plurime condotte illecite poste in essere dall'imputato anche successivamente al suo allontanamento dalla casa coniugale sulla base delle testimonianze della vittima e della figlia (omissis), e ha espressamente

rilevato che «la contestazione della pubblica accusa ha una chiusura temporale al 3.10.2013, ma non ha una decorrenza per cui abbraccia sia il periodo prima della separazione che quello susseguente...».

La sentenza impugnata, dunque, sul punto si salda con quella di primo grado per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145).

L'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede, del resto, necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il proprio discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (*ex plurimis*: Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841).

La sentenza impugnata ha, inoltre, richiamato e confermato integralmente la sentenza di primo grado, che ha ritenuto corretta e condiviso la qualificazione della condotta posta in essere dall'imputato in data 3 ottobre 2013 come lesioni personali proprio in ragione delle risultanze del referto medico prodotto dalla parte offesa.

Manifestamente infondata è, peraltro, la censura volto a pervenire alla derubricazione del delitto di lesioni personali aggravate in minaccia sulla base delle risultanze della querela, in quanto la denuncia-querela è un atto che, in quanto non formato nel contraddittorio tra le parti in dibattimento, non ha valore di prova e non può essere utilizzato ai fini della decisione (Sez. 4, n. 18067 del 03/03/2021, F., Rv. 281075).

6. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui agli articoli 81, 610 cod. pen. contestato al capo a) dell'imputazione perché estinto per prescrizione.

Il ricorso deve, invece, essere dichiarato inammissibile nel resto.

La declaratoria di prescrizione del delitto di violenza privata impone, tuttavia, il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per la determinazione della pena.

La Corte di appello di Bari ha, infatti, confermato integralmente la sentenza di condanna del Tribunale di Trani e la stessa, nel determinare, la pena per i delitti di lesioni aggravate e di violenza privata, ritenuti in continuazione con il più grave reato di maltrattamenti in famiglia, non ha operato l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, bensì ha operato un unico ed unitario aumento di pena per i medesimi

Questa modalità di determinazione della pena nel reato continuato preclude l'intervento della Corte di cassazione, mediante la diretta espunzione della pena irrogata per il reato dichiarato prescritto, e impone la celebrazione del giudizio di rinvio.

La possibilità, riconosciuta alla Corte di cassazione dall'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., nella formulazione modificata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, di rideterminare direttamente la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, procedendo ad un annullamento senza rinvio, è, infatti, circoscritta alle ipotesi in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza necessità dell'esame degli atti dei processi di primo e secondo grado e della formulazione di giudizi di merito, obiettivamente incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità (Sez. 6, n. 44874 dell'11/09/2017, Dessì, Rv. 271484, fattispecie in cui la Corte, in accoglimento di ricorso straordinario per errore di fatto, annullava la sentenza del giudice di appello limitatamente ad alcuni fatti estinti per prescrizione e rinviava al medesimo per la rideterminazione della pena, in quanto, trattandosi di reati uniti in continuazione, riteneva necessari ulteriori accertamenti, non avendo detto giudice individuato la pena per ciascun delitto in continuazione, ma operato un unico aumento ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen.; conf. Sez. 2, n. 4594 del 17/01/2018, Cantile, Rv. 272019; Sez. 2, n. 48997 del 13/10/2017, De Santis, Rv. 271324).

Ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. deve essere dichiarato irrevocabile l'accertamento della responsabilità penale del <sup>(omissis)</sup> responsabilità per i reati di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali aggravate.

#### **P.Q.M.**


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui agli articoli 81, 610 cod. pen. perché estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Bari per la determinazione della pena. Dichiara l'irrevocabilità dell'accertamento di penale



responsabilità per i reati di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali aggravate.

Così deciso il 24/11/2021.

Il Consigliere estensore  
Fabrizio D'Arcangelo



Il Presidente  
Stefano Mogini

